



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

TERZA RIUNIONE – 27 giugno 2006 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 10

D. La società X, per la quale si chiede di determinare la dimensione aziendale, è partecipata per il 40 % da un ente pubblico-economico Y (Consorzio di Bonifica).

Il comma 8 dell'art. 3 del DM 18 aprile 2005, fornisce indicazioni circa la partecipazione da parte di ente pubblico ed il punto 5 dell'Appendice al decreto, precisa <<che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca.>>

A tal fine, l'ente pubblico-economico Y, ovvero il Consorzio di bonifica, rientra in questa fattispecie e, quindi, rileva ai fini della dimensione aziendale, oppure non deve essere considerato ente pubblico alla stregua di quelli indicati nel p. 5 dell'Appendice?

Al riguardo si **sottolinea che:**

a) per Ente pubblico, s'intende "qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, in quanto istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo dei soggetti anzidetti, oppure i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti anzidetti" (art.2 D. l.vo 19/12/91 N°406);

b) per ente pubblico economico, qual è il Consorzio di Bonifica, s'intende invece un ente che persegue finalità di interesse generale, pur operando esclusivamente nel campo economico. [Consiglio di Stato: "gli enti pubblici economici sono caratterizzati dalle finalità di interesse generale che perseguono, operando esclusivamente o prevalentemente nel campo economico produttivo, con gli strumenti propri del diritto privato ed in condizione di parità giuridica con gli altri imprenditori privati". (CONFINDUSTRIA – 3^a RIUNIONE - 27/06/2006) (ENTI PUBBLICI)]

R. Secondo l'articolo 3, comma 8, del D.M. 18/04/05 un'impresa è sempre considerata di grande dimensione (ad eccezione dei casi previsti nel comma 3 del medesimo articolo 3) qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Le note esplicative riportate in

Appendice al citato D.M. non contengono una definizione generale di enti pubblici ma indicano in via esemplificativa alcuni soggetti giuridici che devono essere considerati enti pubblici (amministrazioni centrali, regioni, enti pubblici locali, università pubbliche, camere di commercio, ASL, enti pubblici di ricerca).

A questo proposito, premesso che l'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 citato nel quesito è stato abrogato dall'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si ritiene che, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, nella categoria degli enti pubblici rientrano tutte quelle persone giuridiche che presentano una relazione giuridicamente qualificata con lo Stato o con gli enti pubblici territoriali tale da configurare la stessa persona giuridica come un'articolazione dell'organizzazione pubblica, ivi compresi gli enti pubblici economici.

La qualifica di ente pubblico (economico o non) deve quindi essere ricavata o da una previsione espressa ovvero dall'analisi delle norme di legge, regolamentari e statutarie che lo regolano. A tale fine potranno prendersi in considerazione una serie di indici, tra cui: l'attribuzione all'ente di poteri amministrativi o della funzione di diretta cura di interessi pubblici; il potere di nomina e revoca degli organi amministrativi; i poteri di direttiva o controllo sugli organi e di controllo sugli atti da parte di poteri pubblici; le forme di finanziamento.

Il Consorzio di bonifica oggetto del quesito dovrà essere considerato ente pubblico se risponde ai requisiti predetti.

N. 11

D. Si presenta il caso di un'impresa A che ha acquisito il ramo d'azienda di un'impresa B a febbraio 2006. L'impresa A si è costituita nel gennaio 2006 per cui non dispone di un bilancio approvato è pertanto in base all'art. 2 comma 7 del DM 18 aprile 2005 prenderà in considerazione il numero degli occupati ed il totale dell'attivo di stato patrimoniale posseduti al momento della sottoscrizione della domanda di agevolazione. L'impresa attualmente ha 35 dipendenti di cui 20 a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato e 10 part-time al 50% con contratto a tempo indeterminato ed 5 stagionali (fine contratto settembre 2006). Il numero dei dipendenti utile per il calcolo dimensionale sarà quindi pari a 30. L'impresa A è partecipata dagli stessi soci persone fisiche di B, le due imprese hanno un codice attività appartenente alla stessa divisione Istat, per cui seguendo le indicazioni del decreto (appendice paragrafo 4), essendoci un rapporto di collegamento, occorrerà andare a sommare al 100% i dati di A il 100% dei dati di B. B attualmente ha 10 dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato ma nel 2004 (ultimo esercizio approvato) l'impresa aveva un numero di dipendenti calcolati in ULA pari a 45. Per il calcolo dei dipendenti occorrerà prendere in considerazione il dato occupazionale di B al momento della sottoscrizione della domanda (quindi ai 30 di A si sommeranno i 10 di B per un totale di 40) oppure i dati di B riferiti al 2004 e calcolati in base alle ULA (quindi $30 \text{ di A} + 45 \text{ di B} = 75$) ? Si evidenziano le seguenti problematiche all'utilizzo della seconda metodologia: a) ai dati di A calcolati in base alla fotografia del momento (quindi non con il sistema delle ULA) vengono sommati i dati di B riferiti al 2004 calcolati con il metodo delle ULA (quindi viene fatto un calcolo basandoci su dati tra loro disomogenei); nell'ipotesi in cui vi sia stato passaggio di personale tra B ed A come nel caso in questione, a seguito della cessione del ramo di azienda, vengono conteggiati due volte gli stessi soggetti con conseguente riconoscimento ad A della dimensione di Media impresa invece che di Piccola come risulterebbe utilizzando la prima metodologia. **(CONFAPI - – 3^a RIUNIONE - 27/06/2006) (PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI)**

R. *I criteri da seguire per il calcolo della dimensione aziendale sono sempre quelli stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 e dal D.M. 18/04/05. A tali criteri, come già risposto al quesito n. 5 della 1^a riunione della Commissione ministeriale, non si deroga. Si coglie l'occasione per confermare che, nel caso di imprese che non hanno ancora chiuso ed approvato un esercizio contabile, il calcolo del numero dei dipendenti va fatto con riferimento*

alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione considerando tutti i dipendenti iscritti a libro matricola a quella data (in misura proporzionale ovviamente quelli con contratto di lavoro a tempo parziale).

N. 12

D. Si presenta il caso di un'impresa cooperativa composta da 101 soci, di cui 100 ordinari (persone fisiche) ognuno in possesso di una quota di euro 100 per un totale 10.000 euro ed 1 socio sovventore (Grande Impresa) in possesso di 75 quote del valore di euro 100 per un totale di 7.500 euro. Pertanto le quote complessivamente saranno 175 per un totale di 17.500 euro di capitale sociale versato. Stante quanto previsto dall'art. 4 della L. 59/92 ai soci sovventori non devono spettare più di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Posto che non è possibile rilevare un rapporto di collegamento tra il socio sovventore e la cooperativa in questione in quanto il socio sovventore comunque non ha più di 1/3 dei diritti di voto spettanti, è rilevabile in base all'art. 3 comma 3 del DM 18 aprile 2005 un rapporto di associazione? Se sì, la percentuale da prendere in considerazione per la sommatoria dei dati sarà quella dei diritti di voto o quella delle quote sociali ? **(CONFAPI - - 3^ RIUNIONE - 27/06/2006) (COOPERATIVE)**

R. *Le regole stabilite dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003 per il calcolo della dimensione di impresa si applicano a tutte le tipologie di imprese, ivi incluse anche le società cooperative.*

N. 13

D. La Società X Srl di cui si deve determinare la dimensione aziendale sulla base dei propri parametri soddisfa il requisito della media impresa, non avendo d'altra parte partecipazioni in altre imprese.

La medesima è detenuta al 100% dalla Società Y, società finanziaria di diritto olandese, con caratteristiche dimensionali di micro impresa, la quale dispone della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee dei soci, in virtù della sua qualifica di socio unico.

La Società Y a sua volta consolida in un'altra società finanziaria W (sempre di diritto olandese) con caratteristiche di micro impresa.

La Società X è sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile da parte della Società Z (società di diritto olandese), per le attività di gestione nello specifico settore di operatività. La società Z è una grande impresa.

Poiché la società X dichiara che non esistono vincoli statutari o contrattuali per i quali la società Z esercita la suddetta attività di direzione e coordinamento ed inoltre la medesima società Z non esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, a parere della scrivente banca non si configura un "collegamento" con la società X ai sensi del comma 5 art. 3 del D.M. MAP del 18 aprile 2005. Si ritiene pertanto che la Società X possa considerarsi media impresa.

(SANPAOLOIMI - 3^ RIUNIONE - 27/06/2006) (IMPRESE COLLEGATE)

R. *Premesso che sulla base dei criteri della Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 e del D.M. 18/04/05 ai fini del calcolo della dimensione aziendale non rileva la dimensione delle eventuali imprese partecipanti nell'impresa richiedente, si ricorda che sono state dettate specifiche regole per il calcolo della dimensione aziendale in presenza di determinate relazioni tra imprese che comprendono le imprese associate e le imprese collegate. Secondo l'articolo 3, comma 5 del D.M. 18/04/05, sono da considerare imprese collegate quelle tra cui ricorrono una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o*

clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. È da sottolineare che ai fini dell'individuazione del rapporto di collegamento si deve tener conto anche delle situazioni di rapporto indiretto. Nel caso in cui non sussistano tali condizioni non si può parlare di impresa collegata, anche se il rapporto rilevi per altre fattispecie disciplinate dall'ordinamento. Ciò detto, gli elementi posti alla base del quesito relativamente alla società Z appaiono incoerenti, poiché non sono chiare le condizioni che consentano di realizzare una situazione di direzione-coordinamento ai sensi degli articoli 2497 ss cc in assenza di un rapporto partecipativo, anche indiretto, ovvero di un contratto o clausola statutaria.

N. 14

D. Posto che una società industriale di nuova costituzione intende presentare domanda ai sensi della legge 488/92, come deve essere interpretato il decreto del 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005) quanto nell'appendice al punto 4, ove si identificano le caratteristiche che portano un'impresa ad essere ritenuta collegata ad un'altra attraverso persona fisica, così recita: *“ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione”?* Nello specifico essendo la società di nuova costituzione non esiste alcun esercizio pregresso a cui fare riferimento. Vale forse quanto specificato dal comma 7, dell'art. 2, del medesimo decreto? **(CONFINDUSTRIA – 3^a RIUNIONE - 27/06/2006) (IMPRESE COLLEGATE TRAMITE PERSONA FISICA)**

R. *Nel caso descritto nel quesito, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che possono determinare una relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche, si ritiene che si debba far riferimento all'effettivo ambito di operatività dell'impresa, ambito sicuramente noto alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ancorché non sia stato ancora chiuso ed approvato il primo esercizio contabile. Pertanto, dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa che con riferimento al primo esercizio contabile che sarà chiuso ed approvato successivamente alla data della sottoscrizione della domanda di agevolazione non si verificherà l'ipotesi prevista dalla lettera b) del punto 4 dell'Appendice al D.M. 18/04/05 (un'impresa fatturi all'altra almeno il 25% del fatturato totale annuo). Spetta di conseguenza all'amministrazione responsabile dell'intervento agevolativo effettuare la verifica del soddisfacimento di detto requisito.*

N. 15

D. L'impresa A detiene partecipazioni in altre imprese. Secondo i calcoli effettuati l'intero "gruppo" con capogruppo l'impresa A ha le dimensioni di PMI.

Tuttavia la suddetta impresa A è detenuta al 97% da una fiduciaria, un istituto bancario.

Questa fiduciaria, che peraltro detiene altre partecipazioni in altre aziende assolutamente non collegate da relazioni partecipative con A, detiene la partecipazione a soli fini economici e non esercita alcuna influenza e tantomeno atti di gestione (alla gestione del gruppo provvede direttamente l'impresa A).

Si è del parere che la fiduciaria non dovrebbe essere consolidata dal momento che, alla luce delle informazioni disponibili, essa non esercita assolutamente alcuna attività di controllo/gestione, ma ha effettuato l'investimento per trarre evidenti vantaggi economici.

Potrebbe essere corretta tale interpretazione? **(UNIONE INDUSTRIALI DI VARESE – 3^a RIUNIONE - 27/06/2006) (IMPRESE FIDUCIARIE)**

D. L'impresa A opera nella Divisione ISTAT 35 ed è partecipata per il 51% da una società fiduciaria B che fa riferimento ad una persona fisica. La persona fisica è titolare anche di un'impresa C operante nella stessa divisione ISTAT dell'impresa A. E' corretto ritenere che tra A e

C si instaura un rapporto di collegamento? (**CONFAPI – 3[^] RIUNIONE - 27/06/2006**)
(IMPRESE FIDUCIARIE)

R. I quesiti consentono di effettuare un chiarimento relativo al problema di come valutare i rapporti tra imprese quando le quote o le partecipazioni azionarie siano intestate a società fiduciarie. Nel caso in cui le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che amministrano questi beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. È quindi rispetto al primo che andrà verificata la sussistenza di rapporti di associazione e/o collegamento.

Nel primo dei casi in esame quindi la verifica dell'esistenza di imprese collegate e/o associate andrà effettuata prendendo in considerazione non la società fiduciaria ma bensì il soggetto fiduciante. Nel secondo dei casi in esame è da ritenere che le imprese A e C sono tra loro collegate attraverso una persona fisica in quanto la persona fisica detiene il controllo di entrambe le imprese (l'impresa C in maniera diretta; l'impresa A in maniera indiretta, attraverso la società fiduciaria B) ed entrambe le imprese operano nella stessa Divisione ISTAT.

N. 16

D. Si ha il caso di una società RICHIEDENTE con soci:

90,0% MAURO;

10,0% Renzo (FIGLIO DI MAURO).

e la necessità di stabilire se ci sono rapporti di collegamento con le seguenti società/ditte:

1) "A" srl, con soci:

60% FRANCA (Moglie di MAURO);

40% MAURO.

nostro parere: no, perchè MAURO controlla solo il 40% delle quote e FRANCA non compare nella compagine sociale della richiedente.

2) "B" srl, con soci:

87% FRANCA (Moglie di MAURO);

13% Enrico (FIGLIO DI MAURO).

nostro parere: no, perchè nessuno dei due soci compare nella compagine sociale della richiedente.

3) "C" srl, con soci:

39,34% MAURO;

30,33% Enrico (FIGLIO DI MAURO);

30,33% Renzo (FIGLIO DI MAURO).

nostro parere: si

4) "D" srl, con soci:

40% Enrico (FIGLIO DI MAURO);

40% Renzo (FIGLIO DI MAURO);

20% MAURO.

nostro parere: si

5) "Ditta individuale di MAURO".

nostro parere: si.

In sintesi, si chiede se ai fini del controllo del "collegamento tramite persone fisiche", possa essere considerata corretta la nostra interpretazione, ovvero debba essere dato rilievo all'esistenza di rapporti di parentela in primo grado, considerando di conseguenza collegate alla richiedente anche le società "A" e "B". (**BANCA MARCHE – 3[^] RIUNIONE – 27/06/06**) (**PERSONE FISICHE CHE AGISCONO DI CONCERTO**)

D. LE CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

L'impresa richiedente (A) opera nel settore della produzione di Pasta Secca (cod. ATECO D15.85) ed è così partecipata:

a) Persona fisica X al 14,80%;

- b) Persona fisica Y al 14,80%;
- c) Grande Impresa B – settore molitura di cereali - al 16,50%;
- d) PMI K - settore immobiliare - al 53,90%.

La Grande Impresa (B) opera nel settore della molitura di cereali (cod. ATECO D15.61) ed è così partecipata:

- a) Persona fisica X al 41,67%;
- b) Persona fisica Y al 41,67%;
- c) Persona Fisica J al 10,00%;
- d) PMI K - settore immobiliare - al 6,66%.

Si precisa che le persone fisiche X e Y sono legati da rapporti di parentela e sono soci rispettivamente al 50% nella PMI K .

ANALISI DELLA NORMA

Con Decreto 18 aprile 2005 il Ministero delle Attività Produttive ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese che sostituisce a decorrere del 1 gennaio 2005 la Raccomandazione della Commissione Europea 96/280/ del 3 aprile 1996.

L'art. 3 , comma 5, disciplina il rapporto di collegamento tra imprese quando esiste una delle “seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante quando la legge applicabile tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.

Il comma 6 dell'art.3 prevede che “nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate a monte e a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4”.

Inoltre il punto 4 delle “note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” di cui all'appendice del Decreto de quo – in ossequio al punto 12 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (*“Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l'esame di tali relazioni è opportuno limitare l'esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione di mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza”*) - precisa che la relazione di collegamento avviene anche nell'ambito della partecipazione delle persone fisiche. Infatti, viene previsto e disciplinato che “un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, , a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che,

affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

In analogia a quanto previsto per i limiti dimensionali (Dipendenti , Fatturato – Bilancio), il riportato punto 4 dell'appendice, lascia intendere che il requisito del controllo dovrebbe essere posseduto qualora sussistano tutte le condizioni di cui ai punti sub a) e sub b), ed in particolare che la appartenenza alla stessa divisione della classificazione ISTAT deve essere qualificata da un rapporto di fatturato superiore al 25% tra le due imprese.

Preme a tal fine evidenziare, che Zingarelli e De Mauro nello loro definizioni linguistiche danno alla parola “ovvero” sia il sinonimo di oppure sia il significato di ossia.

Tutto ciò premesso e visto si pone il seguente quesito:

QUESITO

Si presenta il caso di una impresa partecipata per il 53% da una PMI, per il 16,50% da una Grande Impresa e per il 29,60% da due soci che partecipano nella Grande Impresa. L'impresa richiedente (A) opera nel settore della produzione di pasta, mentre la Grande Impresa (B) opera nel settore della molitura di cereali. La Grande Impresa ha sempre fatturato alla richiedente meno del 25% del proprio fatturato.

Alla luce di tale situazione la richiedente è da considerarsi a tutti gli effetti autonoma e quindi da considerarsi PMI senza alcun rapporto di collegamento con la Grande Impresa ? (CONFINDUSTRIA MATERA – 3^ RIUNIONE – 27/06/06) (PERSONE FISICHE CHE AGISCONO DI CONCERTO)

D. L'impresa A in questione ha un codice di attività Industria ISTAT 28.51.0 ed ha un fatturato pari a €7,728 milioni, di cui €7,622 verso l'impresa B, 18 dipendenti ed un patrimonio attivo pari a €9,981 milioni .

I soci dell'impresa A sono al 49,5% la PF (persona fisica) C, che ha la carica di Amministratore Unico , al 49,5% la PF D e al restante 1% l'impresa B.

L'impresa B ha un codice di attività Commercio ISTAT 51.55.2 , ha un fatturato pari a €19,2 milioni di cui €1,471 fatturato all'impresa A, 35 dipendenti e un patrimonio attivo pari a €22,8 milioni.

I soci dell'impresa B sono al 50% la PF C (nuda proprietà), al 50% la PF D (nuda proprietà). La PF E ha la carica di Amministratore Unico e gode dell'usufrutto.

Si chiede se nel caso prospettato si debba rilevare un collegamento tra le imprese A e B attraverso le persone fisiche in questione. **(CONFAPI – 3^ RIUNIONE – 27/06/06) (PERSONE FISICHE CHE AGISCONO DI CONCERTO)**

R. *Secondo il punto 4 delle note esplicative al D.M. 18/04/05 la situazione di collegamento si realizza anche quando la relazione tra imprese avviene per il tramite di persone fisiche. Affinché si possa verificare un rapporto di collegamento tra imprese attraverso una persona fisica o più persone fisiche che agiscono di concerto è necessario non solo che la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto abbiano il controllo delle imprese ma che le stesse svolgano attività ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero che un'impresa fatturi all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.*

Per quanto riguarda la fattispecie del “gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto” si ritiene che tale locuzione comprenda tutte quelle situazioni, vicende o comportamenti in cui sia

ragionevole ritenere che sussistano forme di cooperazione tra persone fisiche. Si presume che una situazione di tale tipo si verifichi nel caso di persone fisiche tra loro legate da rapporti di coniugio, parentela o affinità le quali partecipino in una pluralità di società, come nel caso riportato nel primo quesito.

N. 17

D. Un socio persona fisica detiene azioni (tra piena proprietà e usufrutto) di una nostra azienda associata pari al 53% del capitale sociale e dei diritti di voto. La nostra azienda associata svolge la propria attività nel settore meccanico/plastico.

Lo stesso socio detiene il 65% del capitale sociale di una società immobiliare che fattura alla nostra azienda associata più del 25% del proprio fatturato (si tratta dei canoni di locazione per l'affitto di immobili industriali).

Nel caso in questione, ai fini della determinazione della dimensione aziendale della nostra azienda associata, le due imprese devono essere considerate collegate tramite persona fisica?

La questione è rilevante perchè sommando i dati della società immobiliare ai propri, la nostra azienda associata non potrebbe essere più considerata media azienda bensì grande.

(CONFINDUSTRIA BERGAMO – 3[^] RIUNIONE – 27/06/06) (IMPRESE COLLEGATE TRAMITE PERSONA FISICA)

R. *Il caso indicato nel quesito riguarda due imprese controllate da una persona fisica di cui una fattura all'altra più del 25% del proprio fatturato relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. Si riscontrano entrambi i requisiti previsti dal punto 4 dell'Appendice al D.M. 18/04/05 e pertanto si configura, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, il caso di due società tra loro collegate attraverso una persona fisica.*

N. 18

D. L'impresa oggetto di valutazione è l'impresa A, che è partecipata al 30% da un'impresa B la quale a sua volta è partecipata al 70% da un'impresa C che a sua volta è partecipata al 100% dalla Regione Sicilia.

La regione Sicilia partecipa indirettamente A per il 21% per cui non fa diventare (direttamente) grande l'impresa A.

Si deve procedere con i calcoli per i parametri finanziari e dei dipendenti.

Tra A e B vi è un legame di associazione. B, C e la Regione Sicilia sono tra loro collegate.

Quindi occorre considerare B, C e la Regione Sicilia un unico soggetto e sommare ad A il 30% dei loro dati.

Come è possibile sommare tra loro dati disomogenei visto che la regione Sicilia non è un'impresa per cui non esprime nel proprio bilancio fatturato e attivo di stato patrimoniale ? **(CONFAPI – 3[^] RIUNIONE – 27/06/06) (IMPRESE PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DA ENTI PUBBLICI)**

R. *Ai fini del calcolo della dimensione aziendale la detenzione, diretta o indiretta, da parte di enti pubblici di quote del capitale sociale o di diritti di voto di un'impresa rileva ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 8, del D.M. 18/04/05. Qualora la predetta detenzione non raggiunga o superi (anche congiuntamente) la prevista quota del 25%, i dati relativi agli enti pubblici interessati non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della dimensione aziendale.*

N. 19

D. Il caso è il seguente: un ente pubblico detiene l'80% del capitale sociale di un'impresa A la quale detiene il 25% del capitale sociale dell'impresa richiedente R. Lo stesso ente pubblico detiene

inoltre il 100% del capitale sociale di un'impresa C che a sua volta detiene il 20% del capitale dell'impresa A. Si configura l'ipotesi prevista di detenzione di quote del capitale sociale in misura almeno pari al 25% da parte di ente pubblico e pertanto l'impresa richiedente è grande impresa? **(CONFAPI – 3^ RIUNIONE – 27/06/06) (IMPRESE PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI)**

R. L'ente pubblico di fatto detiene il 100% del capitale sociale dell'impresa A (l'80% in maniera diretta ed il 20% in maniera indiretta attraverso l'impresa C) e pertanto si verifica nei confronti dell'impresa R la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 8, del D.M. 18/04/05 e, quindi, l'impresa stessa non può essere considerata una PMI.

N. 20

D. Una newco formata da 4 soci è una società di capitali con capitale sociale di € 20.000.00. Se un Fondo italiano di seed capital a partecipazione pubblico-privata destinato ad investire in imprese innovative promosso da una Regione entra nella compagine sociale apportando fondi ed acquisendo una partecipazione per il 30% del capitale la newco non può più essere definita PMI?"

Il fondo opera attraverso l'acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza in imprese che presentino alti potenziali di crescita ed un team imprenditoriale in grado di gestire il processo di accelerazione dell'impresa. Il Fondo attraverso l'acquisizione di quote/azioni del capitale sociale supporta le imprese nella fase di avvio (operazioni di seed e start up financing). L'acquisizione delle quote avviene sulla base di una valutazione che si fonda sui potenziali di mercato dell'impresa, sulla sostenibilità del business e sulle caratteristiche del team management. È prevista la possibilità di operazioni di co-investimento con il management esterno o interno alla società interessata, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, e/o in pool con altri investitori per supportare progetti specifici. Possono presentare la propria proposta progettuale al fondo sia aziende costituenti che aziende già esistenti, in tal caso la data di costituzione non deve essere antecedente ai 36 mesi rispetto alla data di presentazione della proposta.

Al momento dell'investimento del fondo nel capitale sociale, l'azienda deve avere le seguenti caratteristiche:

avere la forma giuridica di una società di capitali.

non essere quotata in borsa.

localizzata o disponibile a localizzare la sua sede operativa e/o legale in particolari aree della Regione.

L'entità e la durata dell'intervento sono strumentali allo sviluppo e al consolidamento dell'impresa partecipata, pertanto non esistono minimi o massimi. È tuttavia possibile prevedere investimenti medi di circa 300-500.000 euro, anche attraverso round successivi, per una durata di circa 3-5 anni.

In base all'articolo 3 del decreto la quota del 25% può essere superata senza determinare la qualifica di associata se si tratta di uno dei seguenti soggetti:

.....

c) investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppi regionali.

La newco è PMI o no? **(API BOLOGNA – 3^ RIUNIONE – 27/06/06) (FONDO DI SEED CAPITAL)**

R. L'articolo 3, comma 3, del D.M. 18/04/05 afferma che l'impresa è considerata autonoma quando la soglia del 25% viene raggiunta o superata da soggetti appartenenti ad una serie di categorie specificatamente indicate.

Al riguardo è da sottolineare che la regola speciale vale ad evitare la qualifica di impresa associata e non quella di collegata. Di conseguenza nel caso in cui la partecipazione sia tale da determinare una relazione di collegamento - non essendo soddisfatte le condizioni riportate al punto 3 dell'Appendice al D.M. 18/04/05, anche alla luce dei chiarimenti forniti in relazione al quesito n. 6 della seconda riunione della Commissione - il criterio di calcolo della dimensione aziendale dovrà seguire le regole previste per il caso di collegamento, quale che sia la natura giuridica del partecipante.

Ciò detto dagli elementi indicati nel quesito non è chiara la configurazione giuridica del cd “fondo italiano di seed capital”. Per poter essere inquadrato tra gli investitori istituzionali occorre infatti che l’attività di investimento in strumenti finanziari da esso svolta sia subordinata a previa autorizzazione o sottoposta ad apposita regolamentazione. Dagli elementi indicati nel quesito potrebbe lo stesso anche rientrare tra le società pubbliche di partecipazione ovvero le società a capitale di rischio .

N. 21

D. Per quanto riguarda i dipendenti, il calcolo delle ULA deve essere effettuato considerando solamente i numeri interi oppure anche i decimali e, in ogni caso, quale criterio di arrotondamento si deve seguire?

R. *Si è dell’avviso che il numero dei dipendenti relativo a ciascun mese debba essere espresso in cifre intere ed un decimale, troncando gli altri decimali. Lo stesso criterio deve essere utilizzato per il calcolo della media dei dodici mesi di riferimento.*